

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 24 maggio 2007, n. 2629

Nel giudizio elettorale l'analiticità della censura proposta costituisce indizio dell'attendibilità della ricostruzione in punto di fatto che sorreggono poi le doglianze in diritto.

Omissis.

Nel giudizio elettorale, nel quale manca pressochè totalmente la disponibilità degli elementi di riscontro (che, in linea di principio, è sottratta anche all'Autorità che li detiene in custodia, con gli accorgimenti prescritti dalla legge, a salvaguardia della loro integrità), l'analiticità delle contestazioni costituisce essa stessa indizio dell'attendibilità della ricostruzione che, in punto di fatto, sorregge la formulazione delle doglianze di diritto, cosicchè, anche, con l'onere della specificità dei motivi - se correttamente assolto con l'analitica ricostruzione dei fatti su cui ricadono le contestazioni - può anche ritenersi assolto quello del principio di prova della veridicità, senza che rilevi, in diritto, che il fatto non sia stato contestato in verbale dai rappresentanti di lista.

Omissis.

Deve essere ribadito che nel giudizio elettorale, non può essere esclusa la tutela di chi lamenti vizi ben precisi, anche se non sia in grado di esibire, in relazione ai vizi dedotti, alcun concreto e specifico elemento di prova (oltre alla giurisprudenza citata, cfr. Cons. Stato, V Sezione 3 gennaio 1992, n. 18, 28 agosto 2001, n. 4531; 19 novembre 2002, n. 6400).

Omissis.

2.4.5.c) Merita accoglimento il capo di impugnazione (già deciso espressamente in senso negativo dal giudice di primo grado) riguardante (nella sezione n. 14) la scheda non recante alcun contrassegno sui simboli di lista, ma contenente, invece, l'indicazione del patronimico (nel quale è individuabile la candidata X della lista Democrazia Cristiana).

Invero non è dato avere incertezza sulla individuazione della volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza alla candidata in questione, in quanto è l'unica, nel complesso delle liste presentate, ad avere il cognome graficamente e foneticamente rapportabile al patronimico segnato, con ciò rendendo pienamente riconoscibile, in sede di scrutinio, l'errore in cui l'elettore è incorso nell'indicare il candidato prescelto.

Non è, al contrario, condivisibile la tesi secondo cui la difformità nella trascrizione del patronimico costituirebbe un segno di riconoscimento di per sè invalidante.

La giurisprudenza formatasi sulla materia è nel senso di attribuire valore al voto ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore e di non escludere a priori tale attitudine per la presenza di errori ortografici plausibili per la inusualità del cognome del candidato, o le ipotizzabili difficoltà mnemoniche dell'elettore, o la presumibile scarsa alfabetizzazione dello stesso. In questo senso coglie nel segno la citazione giurisprudenziale del ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, n. 158 del 1996; n. 614 del 1998; n. 1020 del 2001) dai cui contenuti la Sezione non ha ragione di discostarsi.

D'altra parte, in base all'art. 5 del D.P.R. n. 132 del 1993, *"nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato"*.

Dalla coordinata lettura della norma e dei principi citati, emerge, alla stregua delle censure dedotte e dell'accertamento compiuto, l'illegittimità della mancata assegnazione del voto alla lista di appartenenza della candidata X ("Democrazia cristiana"), differentemente da quanto ritenuto sul punto dal giudice di primo grado.

Omissis.